
N° 969: DENUNCIA ALLA FINMA PER L'AGIRE DELLA COMPAGNIA ASSICURATIVA

Ne abbiamo già parlato: è noto che vi sono delle Compagnie assicurative che tentano di fare le furbe e non pagare le coperture da epidemia con la scusa che ci troviamo di fronte ad una pandemia (e non ad una epidemia).

Il Blick ha già fatto il nome di due tra queste assicurazioni: Axa (Winterthur) e Helvetia.

Abbiamo visto che epidemia e pandemia si differenziano unicamente per la vastità territoriale e non per questioni legate alle caratteristiche. E abbiamo visto che uno Stato non parla mai di pandemia, del resto neppure la legge federale sulle epidemie lo fa.

In pratica, la scusa è un'esclusione prevista dalle clausole generali, ovvero quando l'OMS decretasse una pandemia di grado 5 o 6.

Le Compagnie assicurative sanno in realtà benissimo che l'OMS dal 2013 non decreta più i gradi di pandemia, poiché è impossibile avere un grado unico in tutto il mondo.

Oltremodo, non vi è nessun nesso tra un fattore patogeno epidemiologico in Svizzera e il fatto che sussista anche (per esempio) in Cina o in Nuova Zelanda.

Una perizia redatta da un avvocato esperto in materia assicurativa ha dimostrato che le Assicurazioni sono nel torto e proposto di darci dentro, anche duramente se necessario.

Egli (riferito qui specificatamente ad Axa) ha constatato come nell'intera pubblicità aziendale non vi sono indicazioni su questa limitazione "pandemica" e che questa esclusione mira proprio ad evitare una copertura al rischio per la quale si è pagato un supplemento.

E' infatti solo alla presenza di una situazione epidemica grave che si possa ordinare la chiusura di un'attività: che è proprio quello che si voleva assicurare!

In pratica, la perizia giunge alla conclusione che questa clausola nascosta viola la buona fede poiché tecnica e celata tra le righe di condizioni aggiuntive (e non nei prospetti o nelle condizioni specifiche), comprensibile solo agli esperti, nonché mirante ad evitare in realtà qualsiasi copertura.

Una simile clausola di esclusione appare dunque oggettivamente e soggettivamente insolita, ergo abusiva.

Oltre a suggerire le vie legali, il perito suggerisce di denunciare alla FINMA e sulla stampa (cosa quest'ultima già in parte avviata) questa prassi, citando i nominativi delle Compagnie che agiscono così.

In particolare, il perito ravvisa infatti – oltre ad una violazione contrattuale – anche la violazione di tre articoli della legge federale contro la concorrenza sleale, segnatamente per la pubblicità ingannevole utilizzata e le clausole bene occultate e tecniche (non si spiega neppure cosa sia una pandemia che si vorrebbe escludere da una epidemia che era lo scopo del contratto!) tra le paginate di condizioni.

Questi articoli della legge recitano:

(Articolo 2)

È sleale e illecito qualsiasi comportamento o pratica d'affari ingannevole, o altrimenti lesivo delle norme della buona fede, che influisce sui rapporti tra concorrenti o tra fornitori e clienti.

(Articolo 3 cpv. 1 lettera i)

Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque: inganna la clientela dissimulando la qualità, la quantità, le possibilità d'utilizzazione, l'utilità o la pericolosità di merci, opere o prestazioni.

(Articolo 8)

Agisce segnatamente in modo sleale chiunque utilizza condizioni commerciali generali che, violando il principio della buona fede, comportano a detrimento dei consumatori un notevole e ingiustificato squilibrio tra i diritti e gli obblighi contrattuali.

Chi scrive non può che condividere una simile segnalazione alla FINMA se entro tempi brevi le Compagnie non recedono dalla loro arrampicata sui vetri.

E questo a maggior ragione se pensiamo che alcuni esercenti sono stati contattati a posteriori per farli desistere dall'andare avanti (senza contropartita o offerte).....

Seguiamo con attenzione la questione, senza mollare la presa.